

Circolare n. 14 del 31 marzo 2020

OGGETTO: BONUS 600 EURO PER GLI AUTONOMI ISCRITTI INPS

Il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) ha introdotto un *bonus* di 600 euro relativo al mese di marzo **(che non concorre alla formazione dell'imponibile, quindi risulta detassato)** riconosciuto ai soggetti che sono iscritti a una forma previdenziale dell'Inps:

- **l'articolo 27** riconosce il *bonus* ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **l'articolo 28** riguarda invece i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (COMMERCianti E ARTGIGIANI), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (a esclusione della gestione separata Inps);

L'articolo 31 stabilisce che i *bonus* sopra elencati non sono tra essi cumulabili e gli stessi non sono riconosciuti ai percettori del reddito di cittadinanza.

I chiarimenti in merito al funzionamento del *bonus* sono stati forniti con alcune risposte alle domande frequenti pubblicate sul sito del Ministero dell'economia, oltre ad alcune circolari Inps, riguardanti sia le regole di applicazione dei benefici sia le modalità per la presentazione della domanda.

Con la circolare n. 49/2020 l'Inps esamina le diverse ipotesi nelle quali può essere riconosciuto il bonus di 600 euro, mentre con il precedente messaggio n. 1381 del 26 marzo era stata oggetto di analisi la modalità di presentazione delle domande. Di seguito si esaminano gli aspetti principali al fine della presentazione delle domande che, si ricorda, possono essere presentate a partire **dal 1° aprile 2020**.

Liberi professionisti e collaboratori

L'indennità prevista dall'**articolo 27** è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, **iscritti alla Gestione separata Inps**.

I predetti soggetti, ai fini dell'accesso all'indennità, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tale *bonus* è altresì riconosciuto ai **collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020**, iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali

obbligatorie. I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva in misura pari, per l'anno 2020, al 34,23%.

L'Inps chiarisce che per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

L'indennità di cui all'articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all'articolo 27.

Gestioni speciali dell'Ago

Il successivo articolo 28 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle **Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti**, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Nell'ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i **coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti** e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Nelle *FAQ* pubblicate sul sito del Mef viene altresì precisato che tale bonus può essere richiesto anche dai **soci di società, di persone o di capitali**, che siano iscritti alle gestioni Inps; **quindi non spetta automaticamente a tutti i soci, ma è necessario che questi in quanto soci siano iscritti a una forma previdenziale.**

La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

Pertanto, ad esempio, il socio di Srl iscritto in quanto tale ad una gestione commercianti e altresì iscritto alla gestione separata in quanto amministratore, ha diritto al bonus ai sensi dell'articolo 28.

Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco (**agenti e rappresentanti**); questa è un'apertura rispetto ad una prima posizione che vedeva esclusi tali soggetti.

Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Presentazione della domanda

I *bonus* sopra richiamati vengono erogati a seguito di presentazione della domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, afferma l'Inps, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'Inps (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

Rag. Elio Montenero